

STUDIO LEGALE
PADOVAN

NUOVI REATI PER VIOLAZIONE DELLE SANZIONI UE E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Giacomo Piacentini

Avv. Luca Galli

12 Febbraio 2026

LE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI vs EXPORT CONTROL

SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Le sanzioni economiche internazionali sono strumenti di politica estera. Consistono in restrizioni commerciali o finanziarie attuate nei confronti di certi paesi terzi ovvero di singoli soggetti o enti per reagire a violazioni del diritto internazionale o a comportamenti di alcuni governi reputati illeciti dalla comunità internazionale. Il campo di applicazione delle misure restrittive varia da paese a paese. Per definizione, non sono stabili nel tempo.

EXPORT CONTROL

La materia dell'export control raggruppa tutte quelle misure di restrizione agli scambi internazionali volte a regolare e/o ad impedire, tramite vari strumenti, la circolazione di alcuni beni e/o alcune categorie di beni per la protezione e tutela di interessi pubblici. Hanno carattere tendenzialmente permanente.

IL “SORPASSO” DELLE SANZIONI UE SU DUPLICE USO, ARMAMENTI E CONTRABBANDO

Con il D.lgs. 211/2025, il quadro del rischio in materia di *trade compliance* cambia in modo significativo:

- le violazioni delle sanzioni UE diventano, tra l'altro, reati presupposto 231
- le sanzioni 231 sono in percentuale del fatturato globale

MENTRE

- Le violazioni di norme in materia di duplice uso e di armamenti (se non qualificabili come violazioni di misure restrittive europee) non sono reati presupposto 231
- il reato di **contrabbando**, ancorché reato presupposto, resta ancorato a logiche sanzionatorie “tradizionali” ed è punito con il sistema delle quote.

Le sanzioni UE diventano il principale *driver* di rischio penale e reputazionale per le imprese attive nel commercio internazionale.

LA PERSISTENTE RILEVANZA DEL DUAL USE

D.Lgs. 211/2025

- **Art. 275-bis, comma 3, c.p.** : la soglia di derubricazione della punibilità penale delle condotte violative delle misure restrittive (10.000 euro) **NON si applica con riferimento alle violazioni concernenti materiali a duplice uso**
- **Art. 275-quinquies c.p.**: le violazioni delle misure restrittive unionali **concernenti prodotti a duplice uso** sono punite **anche se commesse con COLPA GRAVE** (reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000)

D.Lgs. 221/2017

- **Art. 18, primo comma**: operazioni di esportazione, transito, trasferimento o prestazione di servizi in relazione a **prodotti a duplice uso senza la relativa autorizzazione** ovvero **con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false**, è punito con la **reclusione fino a sei anni** e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
- **Art. 18, secondo comma**: operazioni in **difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione** è punito con la **reclusione fino a quattro anni** e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Normativa Golden Power


- **Art. 12 del DPCM 18 dicembre 2020, n. 179**: tra i beni e i rapporti rilevanza strategica per l'interesse nazionale rientrano **le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso** indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, **esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro.**

NUOVI REATI PER VIOLAZIONE DELLE SANZIONI UE E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ:

LE PRINCIPALI MISURE SANZIONATORIE DELL'UNIONE EUROPEA



CENNI AI PRINCIPALI SISTEMI SANZIONATORI UE ATTUALMENTE IN VIGORE
(Russia, Iran, Siria, Libia, Venezuela)



QUADRO SANZIONATORIO E REATO EUROPEO: SANZIONI PENALI PER LE
VIOLAZIONI DELLE MISURE DELL'UNIONE EUROPEA



D.LGS. 231/2001: PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ COME STRUMENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO


LE PRINCIPALI MISURE SANZIONATORIE DELL'UNIONE EUROPEA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI ADOTTATE DALL'UE EX ART. 29 TUE E ART. 215 TFUE

EU Sanctions Map Last update 22.12.2025

- EU Sanctions Whistleblower Tool
- Competent authorities
- TARIC database
- EU sanctions Helpdesk
- Consolidated List of Travel Bans
- Consolidated List of Financial Sanctions
- EU sanctions tracker
- Consolidated list of designated vessels

THEMATIC RESTRICTIONS ▾




The image shows a screenshot of the 'EU Sanctions Map' website. At the top, there is a dark blue header with the title 'EU Sanctions Map' and a 'Last update 22.12.2025' timestamp. Below the header is a navigation menu with ten items, each with a circular icon: 'EU Sanctions Whistleblower Tool', 'Competent authorities', 'TARIC database', 'EU sanctions Helpdesk', 'Consolidated List of Travel Bans', 'Consolidated List of Financial Sanctions', 'EU sanctions tracker', and 'Consolidated list of designated vessels'. Below the menu is a dropdown menu labeled 'THEMATIC RESTRICTIONS ▾'. The main content area features a world map where several countries and regions are highlighted in a dark blue color, indicating the geographical scope of EU sanctions. The highlighted areas include parts of Africa, the Middle East, and several countries in Asia and Europe.


[link](#)

SANZIONI ECONOMICHE UE – TIPOLOGIE

SANZIONI ECONOMICHE UE



STATISTICHE UE




EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.


[About](#) [Glossary](#) [FAQ](#)

Last Update: February 2026


5770
Individuals/entities



33
Sanctions Regimes



83
Nationalities



Fonte: <https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/>

SANZIONI UE SOGGETTIVE: PROPRIETÀ E CONTROLLO DUBBI

PROPRIETÀ

Persone fisiche e giuridiche listate nei regolamenti unionali

- sottoposti a **congelamento** i fondi e le risorse economiche dei soggetti designati
- per gli operatori UE, **divieto di mettere a disposizione** di soggetti listati fondi e risorse economiche
- ❑ **Autorità competente: Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- ❑ **Shadow listing:** congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e/o risorse economiche non solo di **soggetti designati**, ma anche di **entità da questi possedute e/o controllate**

- ✓ Chi detiene **almeno il 50%** di un'entità, ne è proprietario (par. 62 Migliori Pratiche del Consiglio, definizione ripresa nel Reg. 269/2014)
- ✓ Commissione UE: per quanto concerne l'estensione degli effetti sanzionatori ai soggetti posseduti **«per oltre il 50%»** (e.g., art. 5 *bis bis*), chi possiede esattamente il 50% delle quote è azionista di minoranza
- ✓ **Sentenza Consiglio di Stato 3683/2025 (caso Rusal):** secondo il CdS, relativamente all'applicabilità del Reg. 269/2014, criterio di proprietà anche nel caso di «*maggioranza relativa*», (**«almeno 50%» vs «interesse maggioritario»**) ad oggi unicum nel panorama italiano ed unionale. NB: posizione assunta **PRIMA** dell'entrata in vigore del D.lgs. 211/2025.

CONTROLLO

- ✓ **Indici esemplificativi** (*inter alia*): diritto di nominare la maggioranza dei membri del CdA, controllo della maggioranza dei voti in ragione di accordi con altri *shareholder*, diritto o comunque esercizio di un'influenza dominante sulla controllata, ecc. (par. 63 Migliori Pratiche)
- ✓ Se uno dei criteri per il controllo è soddisfatto, sussiste una **presunzione relativa** di messa a disposizione del controllante di fondi e/o risorse economiche

RESTRIZIONI SOGGETTIVE E RESTRIZIONI SOGGETTIVE – MERCEOLOGICHE: UN QUADRO COMPLETO

Programmi sanzionatori esclusivamente soggettivi

- Afghanistan
- Bosnia Erzegovina (*nessuna designazione effettiva)
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haiti
- Libano
- Mali
- Moldavia
- Nicaragua
- Niger
- Sudan
- Tunisia
- Turchia
- Yemen
- Al-Quaeda
- Gruppi terroristici
- Tutela dei diritti umani
- Cyber attacchi

Programmi sanzionatori sia soggettivi sia merceologici

- Russia
- Bielorussia
- Iran
- Iraq
- Corea del Nord
- Libia
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica del Congo
- Myanmar
- Siria
- Somalia
- Sud Sudan
- Venezuela
- Zimbabwe

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

SANZIONI ECONOMICHE UE CONTRO LA RUSSIA – STATO DELL'ARTE

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

- Regolamento (UE) n. 2024/2642: c.d. «misure di congelamento»

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)


Nuovo regime sanzionatorio in risposta alle azioni cosiddette **“destabilizzanti”** poste in essere dalla Russia al di fuori del suo territorio nazionale

RESTRIZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA DI CARATTERE MERCEOLOGICO - EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale</u> .
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale</u> .
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII e seguenti Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'IRAN

IRAN



Dopo un periodo di sospensione delle sanzioni adottate dall'ONU nei confronti dell'Iran, a partire dal 2025 è stato avviato da Francia, Germania e Regno Unito – noti come gruppo E3 – il cosiddetto **meccanismo di "snapback"**, che ha reintrodotta le sanzioni nei confronti dell'Iran a seguito delle ripetute violazioni degli accordi internazionali. Il 29 settembre 2025 l'UE ha ripristinato le sanzioni.

IL PROCEDIMENTO DI “SNAPBACK” NEI CONFRONTI DELL’IRAN : LE PRINCIPALI NOVITÀ (I)

Con il Regolamento (UE) n. 267/2012 sono state reintrodotte le seguenti misure:



Misure di carattere **soggettivo**: sono state designate persone fisiche ed entità, tra cui numerose banche iraniane come Bank Mellì, Bank Sepah e Bank Tejarat.



Misure di carattere **oggettivo**: reintrodotti determinati divieti nel settore merceologico sia in import che in export



Relativamente ai prestiti e crediti finanziari: introdotto il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, acquistare o aumentare la partecipazione e costituire **joint ventures** con persone o entità iraniane attive in settori strategici (militare, petrolifero, gas naturale, e petrolchimico).



Articolo 30 – Divieto di trasferimento di fondi

L’art. 30 reintroduce il divieto di trasferire fondi tra enti finanziari e creditizi dell’UE (art. 49) e:

- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute con sede in Iran, incluse succursali e controllate;
- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute situati fuori dall’Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.

Notifica/ autorizzazione dall’Autorità competente dello Stato membro, secondo i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Articolo 30 bis – Altri trasferimenti soggetti a notifica/autorizzazione

I trasferimenti di fondi **da o verso persone, entità o organismi iraniani** non rientranti nell’art. 30 sono soggetti a obbligo di notifica o ad autorizzazione, in base alle soglie di valore e ai criteri stabiliti dal legislatore.




Notevole difficoltà operativa per le banche derivante dalla definizione di “persona, entità o organismo iraniana/o” ai sensi del Reg. UE) n. 267/2012 .

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIRIA

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIRIA

Cronologia delle sanzioni UE:



Nonostante la crescente riduzione delle restrizioni, permangono alcune sanzioni economiche che comprendono:



Sanzioni nei confronti di **persone ed entità collegate al regime di Al-Assad** e responsabili della repressione violenta della popolazione siriana e di violazioni dei diritti umani:

- 322 **persone** sanzionate
- 58 **entità** sanzionate



Restrizioni al commercio di **materiali d'armamento**, restrizioni connesse ad **armi chimiche e sostanze illecite**



Restrizioni all'esportazione di **beni e attrezzature e tecnologie per la repressione interna e software** per l'intercettazione e la sorveglianza



Restrizioni alla commercializzazione di beni che fanno parte **del patrimonio culturale siriano**

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA LIBIA

SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA LIBIA

Con il Regolamento (UE) 2016/44 sono state introdotte le seguenti sanzioni



Sanzioni soggettive nei confronti di **persone ed entità collegate** per violazione dei diritti umani e che rappresentano una minaccia per la pace, la sicurezza e il processo di ricostituzione politica della Libia. Sono altresì congelate alcune entità statali (Libyan Investment Authority e Libyan Africa Investment Portfolio)



Embargo sulle armi. Divieto di vendita, fornitura, ed export di armi ed equipaggiamento militare



Restrizioni all'esportazione di potenzialmente **beni connessi al traffico di migranti**. **Autorizzazione preventiva** per l'export di Motori fuoribordo, imbarcazioni gonfiabili, motori elettrici marini



Restrizioni connesse al petrolio. **Divieto trasporto petrolio greggio su navi designate**, divieto **accesso porti UE per navi designate** e Divieto transazioni finanziarie su petrolio a bordo



La peculiare situazione della *Libyan Investment Authority*

- Gli asset del fondo sovrano che si trovavano al di fuori della Libia e che sono stati congelati nel 2011 risultano ancora sottoposti a misure di congelamento.
- **Consiglio di Sicurezza ONU ed UE : margini di flessibilità** nella loro gestione e **movimentazione rendendo possibili alcune operazioni con la LIA** (i.e investimenti considerati a basso rischio o l'utilizzo controllato dei proventi generati)
- **AD OGGI situazione di crescente incertezza per gli operatori coinvolti:** gli operatori sono chiamati a individuare con precisione il confine tra i fondi non congelati, fondi che rimangono integralmente bloccati, quelli che possono essere gestiti previa autorizzazione e le eventuali ulteriori possibilità di allentamento delle misure restrittive.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEL VENEZUELA

SANZIONI NEI CONFRONTI DEL VENEZUELA

Decisione (PESC) 2017/2074 e Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, adottati il 13 novembre 2017 hanno introdotto misure restrittive (attualmente in vigore) mirate a favorire un processo credibile e significativo di soluzione negoziata e pacifica della crisi in essere.

IN RISPOSTA A:

Repressione della società civile
e dell'opposizione democratica
Deterioramento
della democrazia e dello stato di
diritto
Superamento delle istituzioni
costituzionali
Gravi violazioni dei diritti umani
Rischio di ulteriore violenza e
uso eccessivo della forza
negoziata

OBIETTIVO:

favorire un processo
credibile e significativo per
una soluzione pacifica
negoziata

TARGET PRINCIPALI:

alti funzionari e soggetti
collegati al governo Maduro
responsabili di violazioni dei
diritti umani, repressione
dell'opposizione e
compromissione della
democrazia e dello stato di
diritto.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEL VENEZUELA

Le principali misure restrittive adottate con il Regolamento (UE) 2017/2063

NON esiste un embargo economico generale:

le misure sono mirate a settori militare/sicurezza e a individui ed entità designate



embargo sulle armi e sul materiale militare



divieto di fornire attrezzature utilizzabili **per la repressione interna e servizi correlati**



congelamento di fondi e risorse economiche



divieto di viaggio nello spazio UE per decine di esponenti del regime

QUADRO SANZIONATORIO E REATO EUROPEO: SANZIONI PENALI PER LE VIOLAZIONI DELLE MISURE DELL'UNIONE EUROPEA

LA DIRETTIVA 2024/1226: CONTESTO E OBIETTIVO

Il 24 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2024/1226**, che definisce i reati e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE.

Art. 83 TFUE



Parlamento e Consiglio fissano norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni connessi alla violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione e poi spetta agli **Stati membri recepirle** nei propri ordinamenti, introducendo o adeguando le relative fattispecie penali interne.

OBIETTIVO

Stabilire norme minime comuni sulle definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e le regole minime sulle pene ad essi applicabili, affinché gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e amministrative comuni efficaci, proporzionate e dissuasive.

PRINCIPALI
PREVISIONI

- Criminalizzazione (reato doloso e in un caso colposo) delle violazioni delle restrizioni sanzionatorie unionali e dell'elusione dolosa delle misure sanzionatorie soggettive unionali
- Punibilità di istigazione, concorso e tentativo
- Introduzione della responsabilità delle persone giuridiche
- Punibilità nello stato membro per i reati commessi all'estero dai propri cittadini
- Obbligo di cooperazione tra Stati membri e Europol, Eurojust, EPPO e Commissione per i reati di natura transfrontaliera

DECRETO LEGISLATIVO 211/2025 : NUOVE FATTISPECIE DI REATO

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, che reca *“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”*. Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026.

NOVITÀ



- **Ampliato il numero** delle condotte violative delle sanzioni europee che costituiscono reato.
- Tutti i **nuovi reati dolosi diventano reati presupposto** per la responsabilità amministrativa dell’ente, la c.d. responsabilità 231.
- **Cambio radicale del sistema sanzionatorio 231**, abbandonando il tradizionale sistema italiano delle quote per adottare il modello europeo della percentuale del fatturato, con un aumento elevatissimo dell’importo della sanzione.
- Introduzione, per la prima volta nella storia di questa materia, di **un reato colposo per violazioni relative a beni dual-use e militari**.
- Tutti i **reati sono punibili anche quando commessi da cittadini italiani all’estero**, andando così a impattare sul comportamento delle aziende ben oltre il territorio nazionale quando si avvalgono di espatriati.
- **Inasprimento delle pene**: quasi tutte le sanzioni amministrative diventano penali e la sanzione penale prevede un minimo di 2 anni, con un massimo di 6 anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro.

DECRETO LEGISLATIVO 211/2025: LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE UE

Capo I bis, Titolo I del Libro II CP – «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea»

Rif. normativo	Reato	Condotta	Sanzione
Art. 275 bis c.p.	Violazione misure restrittive UE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa a disposizione (diretta o indiretta) di fondi o risorse a soggetti sanzionati ▪ Mancato congelamento di beni o fondi di soggetti sanzionati ▪ Import/export/trasferimento di beni e servizi vietati ▪ Prestazione di servizi o l’esecuzione di operazioni finanziarie ristrette ▪ Elusione tramite trasferimenti o documenti falsi delle misure soggettive 	Reclusione da 2 a 6 anni, multa da 25.000 a 250.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 ter c.p.	Violazione obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’UE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata segnalazione di fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati nel territorio dello Stato ▪ Omissione di informazioni per ragioni d’ufficio o professionali 	Reclusione da 6 mesi a 2 anni, multa da 15.000 a 50.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 quater c.p.	Violazione condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività svolta in violazione delle condizioni delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti 	Reclusione da 2 a 5 anni, multa da 25.000 a 150.000 euro (Sanzione amministrativa se valore attività < €10.000)
Art. 275 quinquies c.p.	Violazione colposa misure restrittive UE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Importazione, vendita o trasferimento, con colpa grave, di prodotti militari o a duplice uso (elencati in allegati I e IV del Reg. 2021/821) 	Reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 15.000 a 90.000 euro

Sono previste circostanze **aggravanti** (art. 275 sexies c.p.) e **attenuanti** (art. 275 septies c.p.), nonché la **confisca** obbligatoria dei beni connessi al reato (art. 275 octies c.p.) e la **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 275 novies c.p.).

ART. 275-BIS C.P.

«Violazione delle misure restrittive dell'Unione»

ART. 275-BIS, I COMMA, C.P.: LA NORMA CARDINE DEL NUOVO SISTEMA

Reclusione da due a sei anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000

per chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) *mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, fondi o risorse economiche o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;*
- b) *omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;*
- c) *conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, **con uno Stato terzo o con suoi organismi** o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;*
- d) *importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;*
- e) *presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie*

ART. 275-BIS, I COMMA, LETT. A) E B) C.P.: UNA GRANDE NOVITÀ PER GLI OPERATORI COMMERCIALI

- a) *mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, fondi o risorse economiche o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;*
- b) *omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;*



Tra i fondi che vanno congelati e segnalati all'autorità figurano i crediti, i debiti e le garanzie.

***Esempio pratico:** un debito di una società verso un soggetto che viene successivamente inserito nelle liste sanzionatorie rientra potenzialmente nell'ambito di applicazione della norma. La tempestività nel bloccare i fondi al momento della designazione e di procedere alle dovute segnalazioni diventa quindi non più solo un obbligo di compliance, ma una necessità per evitare conseguenze penali.*

ART. 275-BIS, I COMMA, LETT. C): OPERAZIONI CON STATI TERZI

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;



ATTENZIONE: I regolamenti sanzionatori (*es. art. 5 duodecies Reg. 833/2014*) vietano operazioni e affidamenti di **appalti pubblici in favore di meri soggetti privati** individuati unicamente in base alla cittadinanza o nazionalità.

Tale fattispecie, tuttavia, non sembra ricadere nell'ambito di applicazione del nuovo decreto: si tratta di una **possibile lacuna normativa?**

ART. 275-BIS, I COMMA, LETT. D) ED E): DIVIETO DI IMPORT/EXPORT E FORNITURA DI SERVIZI

- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie



Le condotte in esame risultavano già parzialmente sanzionate a livello penale tramite l'art. 20 del D.Lgs. 221/2017, disposizione oggi abrogata nella misura in cui riguardava le fattispecie ora regolate dal D.Lgs. 211/2025



Inasprimento della sanzione rispetto alla precedente disciplina: viene introdotto il minimo di 2 anni di reclusione e viene aumentata la multa minima da 15.000 a 25.000 euro, con un massimo che sale a 250.000 euro



La prestazione di servizi vietati ai sensi delle misure restrittive europee potrebbe risultare **incompatibile con il principio di tassatività penale** (art. 25 Cost e art. 1 c.p.) a causa della qualificazione molto ampia del concetto di «servizi»



ART. 275-BIS, II COMMA, C.P.: ELUSIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE PER LE SANZIONI SOGGETTIVE

La stessa pena prevista dall'art. 275 bis si applica a chiunque elude le misure restrittive tramite:

- ❑ l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento;
- ❑ l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Introduzione di una sanzione penale relativamente all'elusione, con specifico riferimento alle norme restrittive di natura soggettiva. Anche in questo caso, si passa da una sanzione amministrativa (come era quella prevista all'art. 13 del D.lgs. 109/2007) a una sanzione penale.

Tuttavia, esiste anche qui un concreto rischio di VUOTO NORMATIVO: **non viene ricompreso nel perimetro dell'elusione sanzionata l'elusione delle misure oggettive merceologiche / triangolazioni**

ART. 275-BIS, II COMMA, C.P.: SOGLIA DI PUNIBILITÀ PENALE

Il reato è **derubricato a illecito amministrativo** (sanzione pecuniaria da € 15.000 a € 90.000) quando i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un **valore inferiore a euro 10.000**.

ECCEZIONI

- **Divieto di frazionamento dell'operazione unitaria:** non si può aggirare la soglia frazionando artificialmente un'operazione da 50.000 euro in cinque operazioni da 10.000.
- **Beni a duplice uso o militari:** il valore è irrilevante, in ragione dell'importanza strategica del bene.

ART. 275-BIS, I COMMA, C.P.: LE FATTISPECIE NON COPERTE DAI DIVIETI E LA RESIDUALE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA AI SENSI DEL D.LGS. 109/2007

L'art. 275-bis non copre ogni possibile violazione delle misure sanzionatorie europee ma soltanto quelle poste in essere con una delle condotte specificamente elencate.



- Non è possibile un'interpretazione estensiva delle fattispecie penali secondo il principio di tassatività del diritto penale (art. 25 cost e art. 1 c.p.)
- Nelle ipotesi di violazione delle misure restrittive europee non coperte da fattispecie penali troverà applicazione la responsabilità amministrativa residuale **prevista dal D.lgs. 109/2007** (Esempio: violazione dell'obbligo di *best effort* sancito dall'art. 8 bis del Reg. 833/2014)

ART. 275-TER C.P.

«Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione»

ART. 275-TER C.P. : OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 a carico di due categorie di soggetti:

- chi, essendo **soggetto di designazione unionale**, ometta di segnalare i fondi o le risorse economiche **posseduti o controllati** nel territorio dello Stato e
- chi ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Norma di particolare rilevanza per gli operatori commerciali (debiti e garanzie) e per il settore bancario, finanziario e assicurativo: si passa dalla sanzione amministrativa prevista all'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 109/2007 (da euro 500 a euro 25.000) ad una sanzione penale che prevede la reclusione fino ai 2 anni.

Derubricazione a illecito amministrativo al di sotto della soglia di euro 10.000 con sanzione da euro 5.000 a euro 45.000.

ATTENZIONE: non tutti gli obblighi di comunicazioni previsti dalle misure restrittive sono puniti penalmente (sono reati solo quelli riguardanti fondi o risorse che appartengono, sono possedute o controllate da soggetti designati).

ART. 275-QUATER C.P.

«Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività»

ART. 275-QUATER C.P. : DIFFORMITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- Reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 25.000 a € 150.000 per:
 - Chi svolge attività, presta servizi o effettua operazioni **in difformità dagli obblighi dell'autorizzazione** prevista da misure restrittive UE.
- Sanzione amministrativa da € 15.000 a € 80.000 se i fondi, beni e/o servizi hanno valore inferiore a € 10.000.



Non basta ottenere l'autorizzazione, occorre rispettarne scrupolosamente i termini e le condizioni.
(i.e.) Se l'autorizzazione prevede che l'esportazione debba avvenire verso un determinato end-user, o che il bene non possa essere utilizzato per certi scopi, il rispetto di queste condizioni diventa un obbligo penalmente rilevante. Questo richiede un sistema di tracciabilità e di monitoraggio post-autorizzazione che molte aziende oggi non hanno ancora pienamente realizzato.



ATTENZIONE: molte autorizzazioni UAMA indicano una durata (spesso biennale) “*salvo modifica della normativa*”. Se nel frattempo la **normativa cambia** e l'operatore prosegue alle stesse condizioni, si pone il dubbio se stia **violando la licenza originaria o, piuttosto, la nuova disciplina che gli vieta di operare**: si tratta di un tema ancora aperto e dibattuto.

ART. 275 QUINQUIES C.P.: LE FATTISPECIE DI REATO COLPOSO (SOLO BENI MILITARI E DUPLICE USO)

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 15.000 a € 90.000:

Chiunque, senza dolo, ma per **COLPA GRAVE*** in violazione di una misura restrittiva unionale o nazionale attuativa importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i **prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari** dell'Unione europea o i **prodotti a duplice uso**, individuati dal Regolamento (UE) 2021/821.

* COLPA GRAVE

È necessario identificare correttamente i prodotti a duplice uso trattati dall'azienda: non farlo comporta il rischio di commissione di un reato colposo punito con la reclusione fino ai tre anni.

Perimetro di condotte più ampio del dolo eventuale

- **DOLO EVENTUALE:** l'agente prevede il rischio illecito e agisce comunque, accettando il fatto come realizzato anche se ne avesse avuto la certezza
- **COLPA GRAVE:** l'agente prevede il rischio ma agisce per grave negligenza, e se avesse avuto la certezza del fatto illecito si sarebbe comportato diversamente.
- **ESEMPIO:** la mancanza di una clausola "No Russia" può non essere sufficiente a fondare il dolo eventuale, ma può essere già sufficiente, a certe condizioni, per integrare la colpa grave.

ART. 275 SEXIES C.P.: AGGRAVANTI

AGGRAVANTI

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se:

- a) il fatto commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p.;
- b) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi;
- c) .
- d) Il fatto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio;
- e) dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) la distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento di documenti o oggetti probatori.

Lettera c)

«se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria»

CRITICITÀ

- **Direttiva 1226:** la formulazione era circoscritta al reato commesso da un fornitore di servizi professionali **in violazione dei propri obblighi professionali.**
- **D.Lgs. 211/2025:** ricomprese tutte le attività svolte da imprenditori o professionisti, **sia o meno compiuta in violazione di doveri, sia che questi esistano o meno**

AGGRAVANTE OMNIBUS

ART. 275 SEPTIES C.P. : ATTENUANTI

Riduzione da un terzo a due terzi della pena per chi si sia efficacemente adoperato per:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei reati e
- per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.



In ambito 231: predisposizione di **sistemi di controllo interno e canali di segnalazione efficaci**, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali violazioni **può fare la differenza** non solo in termini di prevenzione, ma **anche in termini di mitigazione delle conseguenze quando un illecito sia comunque stato commesso.**

ART. 275-DECIES C.P.: GIURISDIZIONE

I reati di cui agli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies sono punibili secondo la legge italiana anche quando commessi da un cittadino in territorio estero.

➔ Giurisdizione universale: non servono ulteriori condizioni (es. doppia incriminazione, richiesta del Ministro)

➔ L'art. 275-decies è "speciale disposizione di legge" ai sensi dell'art. 7 c.p. che estende l'applicabilità della legge italiana senza limiti territoriali

Per la responsabilità 231 dell'ente italiano, oltre alla preliminare punibilità della condotta come reato presupposto ai sensi dell'articolo 275 *decies* (che il reato sia commesso da un cittadino italiano), sarà altresì richiesto che **nei confronti dell'ente stesso "non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"**.

Art. 4 D. lgs 231/2001

? La società è esente da responsabilità se il fatto è commesso da un suo dipendente non italiano al di fuori del territorio italiano?

LE SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

NUOVO ARTICOLO 25-OCTIES.2 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE

SANZIONI PECUNIARIE

1%–5% del fatturato globale per i reati ex artt. 275-bis, 275-quater c.p. e art. 12, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998.

0,5%–1% del fatturato globale per i reati ex art. 275-ter c.p.

Se il fatturato non è accertabile (comma 2):

da 3 a 40 milioni € (reati 275-bis, 275 quater, art. 12 co. 1-bis T.U.I.)

da 1 a 8 milioni € (reati 275-ter).

SANZIONI INTERDITTIVE

Da 2 a 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a).

Da 1 a 3 anni se commesso da sottoposti (art. 5, co. 1, lett. b).

Interdizioni previste dall'art. 9, co. 2:

es. interdizione dall'attività, revoca licenze, divieto contrattare con P.A., esclusione da contributi, divieto pubblicità.

D.LGS. 231/2001: PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ COME STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

I REATI EUROPEI COME REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 6 del D.Lgs 211/2025 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

- ❖ I reati di cui agli artt. 275-bis c.p., 275-ter c.p. e 275-quater c.p. (nonché la nuova aggravante per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione delle normative sanzionatorie) diventano **reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.
- ❖ Sanzione amministrativa pecuniaria in capo all'ente se il reato è commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.
- ❖ Si abbandona il sistema delle quote e si passa alla percentuale del fatturato o ad un importo monetario


NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL MODELLO 231



PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ PER IL DUPLICE USO

- **Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 2019** (basata sul Reg. 428/2009) offre una guida sui Programmi Interni di Conformità;
- Il **recast del Duplice Uso** (Regolamento (UE) 2021/821) fa riferimento ai Programmi Interni di Conformità, considerati uno strumento utile per gli operatori al fine di assolvere ai propri obblighi di due diligence e li innalza al rango di condizione per la concessione dell’Autorizzazione Globale (art. 12 c.4) e dell’AGEU007 (All. II, sezione G, parte 3, punto 3)
 - (7) Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell’ambito di un programma interno di conformità (*Internal Compliance Programme* — ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell’elaborazione e nell’attuazione degli ICP.
- **Raccomandazione della Commissione 1700 del 15 settembre 2021** sugli ICP relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso;
- **UAMA nel 2022** emette due comunicazioni sui Programmi Interni di Conformità.

LA STRUTTURA DI UN ICP IN LINEA CON GLI STANDARD DELL'UE



STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

+39 02 4814994

